

APPALTI LECITI ed ILLECITI

Nell'ambito della lotta al lavoro irregolare (anche sull'onda emotiva dei recenti accadimenti di Firenze e Latina) si stanno intensificando le notizie di cronaca riguardanti le indagini che varie Procure della Repubblica stanno conducendo in diversi settori (tra cui quello della logistica e dell'edilizia) con riferimento ai c.d. "serbatoi di manodopera"; tali indagini stanno portando a sequestri preventivi di ingenti somme di denaro.

Può essere, quindi, utile riprendere la fattispecie giuridica da cui tale situazione origina, vale a dire **l'intermediazione illecita di manodopera dissimulata mediante la stipula di contratti di appalto fittizi.**

Per prima cosa occorre chiarire cosa si intenda per **serbatoi di manodopera** - si tratta di società o cooperative di cui, nel contesto di un sistema fraudolento, delle società definite "filtro" si servono per fornire manodopera al soggetto che effettivamente ne utilizza la prestazione, celando tale attività con la stipula di contratti di appalto fittizi. Attraverso questo sistema, le aziende in qualità di committenti utilizzano i lavoratori come se fossero alle loro dirette dipendenze, traendo in tal modo profitti che si sostanziano in risparmi sul costo del lavoro e in indebiti vantaggi fiscali.

Gli appalti che vengono fittiziamente conclusi sono quelli c.d. **labour intensive**, vale a dire appalti ad alta intensità di manodopera. Tali appalti, come quelli di opere o di servizi, possono considerarsi leciti solo nella misura in cui sussistano i seguenti elementi:

- organizzazione autonoma e rischio d'impresa in capo all'impresa appaltatrice;
- impiego di mezzi propri dell'appaltatore;
- esercizio da parte di quest'ultima del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.

Ne deriva che nel caso in cui, come ormai spesso avviene, tali elementi

manchino, con esercizio effettivo del potere direttivo o organizzativo verso i lavoratori impiegati nell'appalto da parte del committente, si realizza un'**interposizione illecita** di manodopera.

Esempi

<p>ALFA commissiona a BETA la costruzione di un immobile al grezzo.</p>	<p>BETA</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiega personale proprio su cui esercita il potere organizzativo e direttivo; • utilizza mezzi ed attrezzature proprie; • si avvale di GAMMA in sub appalto sulla quale NON esercita alcun potere direttivo; • GAMMA utilizza mezzi ed attrezzature proprie. 	<p>APPALTO LECITO</p>
<p>ALFA commissiona a BETA i trasporti per conto dei clienti di ALFA</p>	<p>BETA</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiega personale proprio su cui ALFA esercita il potere organizzativo e direttivo; • utilizza mezzi ed attrezzature di ALFA; • si avvale di GAMMA in sub appalto sulle quali ALFA (o BETA) esercitano il potere direttivo; • GAMMA utilizza mezzi ed attrezzature di ALFA (o di BETA). 	<p>APPALTO ILLECITO</p>

Le conseguenze sanzionatorie di tale fattispecie sono diverse e a più livelli.

In primo luogo, nel caso in cui l'appaltatore o il subappaltatore (BETA e/o GAMMA) – quali datori di lavoro meramente formali – non provvedano ad adempiere agli obblighi retributivi e contributivi (non paghino stipendi e non versino i contributi) nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, questi ultimi si possono rivolgere al committente (ALFA). Esiste, infatti, una **responsabilità solidale** dell'impresa appaltante, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, con riferimento ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. I lavoratori, quindi, possono agire in tal senso nei confronti dell'impresa appaltante, con diritto a domandare giudizialmente la costituzione di un rapporto di lavoro alle sue dipendenze.

Si ricorda, poi, che dal 2 marzo 2024, è entrato in vigore un inasprimento delle sanzioni; infatti per le violazioni commesse da tale data, è stata ripristinata la **rilevanza penale** dell'appalto illecito, risultando l'utilizzatore ed il somministratore punibili con la pena dell'**arresto** fino a un mese o dell'**ammenda** di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

In ultimo, occorre sottolineare che in presenza di appalto illecito l'Amministrazione finanziaria può contestare, da un lato, la fatturazione di operazioni inesistenti da parte del somministratore e, dall'altro, l'esercizio della detrazione dell'IVA sul servizio di messa a disposizione del personale da parte dell'utilizzatore.